



Accordi per l'innovazione

DM 31 dicembre 2021 - Riforma Accordi per l'innovazione

Lo strumento dei c.d. Accordi per l'innovazione, istituito con DM 1 aprile 2015 e modificato con DM 24 maggio 2017, è stato definito con l'obiettivo di sostenere iniziative di grande dimensione riguardanti la ricerca, la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative di alto profilo e di rilevante impatto tecnologico, in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese, anche al fine di favorire l'innovazione di specifici comparti o settori economici. Con il DM 31 dicembre 2021 sono state ridefinite le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal DM 24 maggio 2017, a favore di progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa", realizzati nell'ambito di Accordi stipulati dal Ministero con i soggetti proponenti e con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici di specifici Accordi quadro.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria (attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento "Sistemi alimentari", "Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione" e "Sistemi circolari", anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c.

PROGETTI AMMISSIBILI

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell'ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione "Horizon Europe":

- Tecnologie di fabbricazione
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
- Tecnologie abilitanti emergenti
- Materiali avanzati
- Intelligenza artificiale e robotica
- Industrie circolari
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio
- Malattie rare e non trasmissibili
- Impianti industriali nella transizione energetica
- Competitività industriale nel settore dei trasporti
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
- Mobilità intelligente
- Stoccaggio dell'energia
- Sistemi alimentari
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione
- Sistemi circolari

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.





SPESE AMMISSIBILI

Rientrano all'interno del perimetro dell'agevolazione i costi e le spese sostenute per:

- il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto (sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali);
- gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
- i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del regolamento UE n. 2021/695;
- i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014.

- il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi di ricerca industriale e al 25% dei costi di sviluppo sperimentale;
- Il finanziamento agevolato, se richiesto, è concedibile nel limite del 20% dei costi ammissibili
- Possibilità di maggiorazione del contributo nel caso di progetti congiunti (collaborazione effettiva)

Fermo restando l'ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

PROCEDURA

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 è necessario che sia definito l'Accordo per l'innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell'iniziativa.

Per l'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

- le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
- la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
- la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
- la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
- la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.



Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell'Accordo per l'innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.

Successivamente alla stipula dell'Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.

La procedura di concessione delle agevolazioni è stata snellita prevedendo, per i soggetti proponenti, l'immediata presentazione della domanda di agevolazioni e del relativo progetto definitivo, in luogo della proposta progettuale di massima.

Tale alleggerimento della procedura, che rimane comunque incentrata sulla fase negoziale con imprese e regioni e sulla successiva sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione, permetterà di contrarre i tempi di effettiva concessione delle agevolazioni rispetto impianto procedurale di cui al DM 24 maggio 2017.

COINVOLGIMENTO REGIONI

Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, possono sottoscrivere specifici **Accordi quadro con il Ministero**.

Esclusivamente le Amministrazioni già firmatari degli Accordi quadro possono cofinanziare i progetti di ricerca oggetto degli Accordi per l'innovazione.

C'è la possibilità comunque per il Ministero di sostenere iniziative di ricerca e sviluppo anche in assenza del cofinanziamento regionale.